Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 48 del 27 febbraio 1934-XII

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

RR. Istituti commerciali ad indirizzo amministrativo e per geometri

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2260.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Michele Foderà » di Agrigento in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Michele Foderà » di Agrigento a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Michele Foderà » di Agrigento visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 16. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico commerciale e per geometri « Michele Foderà » di AGRIGENTO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Michele Foderà » di Agrigento è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno dello *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Agrigento;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, se-

guendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Michele Foderà » di AGRIGENTO

Un corso inferiore. Una 1ª classe collaterale stabile. Un corso superiore della sez. « commerciale ». Un corso superiore della sez. « per geometri ».	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado (6°). N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile. N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. Stenografia (facoltativa).	—	—	—	
21. Dattilografia (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri (Un corso completo).				
22. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. Matematica e fisica	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. Chimica (e chimica e merceologia nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. Scienze naturali e geografia.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. Costruzioni e disegno di costruzioni.	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. Topografia e disegno topografico.	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. Elementi di diritto civile.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2261.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Alessandria in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Alessandria a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » di Alessandria, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 86. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Leonardo da Vinci » di ALESSANDRIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Alessandria è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di quattro corsi superiori completi, dei quali:

a) tre della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Alessandria;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera a) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera a) dell'articolo 51 e lettera a) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera c) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera b) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Presidente deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
« Leonardo da Vinci »
di ALESSANDRIA

Tre corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Tre corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	12	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del 3° corso
8. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Lingua straniera** . .	—	—	1	2ª, 3ª e 4ª classe del 3° corso.
10. **Stenografia**	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Tre corsi completi).				
12. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
13. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
14. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).		—	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. La cattedra appartiene alla sezione per geometri.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
16. **Scienze naturali e geografia generale ed economia.**	—	—	1	Le classi del 3° corso.
17. **Chimica e merceologia.**	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
18. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
19. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
20. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3° corso, con obbligo di avvicendamento.
21. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe di due corsi.
22. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
23. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
24. **Calligrafia**	—	—	1	
25. **Religione**	—	—	1	
26. **Stenografia** (facoltativa)	—	—	—	
27. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
28. **Lettere italiane e storia.**	1	Id	—	Le classi del corso.
29. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale.
30. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
31. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
32. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
33. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
34. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
35. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe del corso, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
36. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
37. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
38. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2262.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Grazioso Benincasa » di Ancona in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Grazioso Benincasa » di Ancona a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Grazioso Benincasa » di Ancona, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 87. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Grazioso Benincasa » di ANCONA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Grazioso Benincasa » di Ancona è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Ancona;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a)* dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'articolo 51 e lettera *a)* dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Grazioso Benincasa » di ANCONA

Tre corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sezione « commerciale ».	N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Tre corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	12	Ruolo B dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica** . . .	—	—	1	Le classi dei terzo corso.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento nella 3ª e 4ª classe di un corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. Negli altri due corsi viene conferito per incarico.
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
8. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
9. **Lingua straniera**	—	—	1	2ª, 3ª e 4ª classe del 3° corso.
10. **Stenografia**	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
12. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
13. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
15. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
16. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
17. **Istituzioni di diritto** (**ed elementi di diritto civile** nella **sezione per geometri**).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
19. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
20. **Seconda lingua straniera.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
21. **Calligrafia**	—	—	1	
22. **Religione**	—	—	1	
23. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
24. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
25. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
26. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
27. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
28. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
29. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
30. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
33. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
34. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
35. **Religione . . . .**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2263.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Ottavio Colecchi » di Aquila in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Ottavio Colecchi » di Aquila a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Ottavio Colecchi » di Aquila, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1933 Anno XI
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 91. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Ottavio Colecchi » di AQUILA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Ottavio Colecchi » di Aquila è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Aquila;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rapresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Ottavio Colecchi » di AQUILA

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	—	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.		Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2264.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Michelangelo Buonarroti » di Arezzo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Michelangelo Buonarroti » di Arezzo a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Michelangelo Buonarroti » di Arezzo visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 88. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Michelangelo Buonarroti » di AREZZO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Michelangelo Buonarroti » di Arezzo è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Arezzo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli

sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.		
Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Corso superiore.		
Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 23 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Michelangelo Buonarroti » di AREZZO

Un corso inferiore. Una 1ª classe collaterale stabile. Un corso superiore della sez. « commerciale ». Un corso superiore della sez. « per geometri ».	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado (6º). N. 8 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile. N. 11 cattedre di ruolo A (10º al 7º grado).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
PRESIDENZA				
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6º	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11º all'8º grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10º al 7º grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1931, n. 2265.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Umberto I » di Ascoli Piceno in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Umberto I » di Ascoli Piceno a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Umberto I » di Ascoli Piceno visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 95. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico commerciale e per geometri « Umberto I » di ASCOLI PICENO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Umberto I » di Ascoli Piceno è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Ascoli Piceno;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a)* dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'art. 51 e lettera *a)* dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Umberto I » di ASCOLI PICENO

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado (6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2266.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Ruggero Bonghi » di Assisi in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Ruggero Bonghi » di Assisi a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Ruggero Bonghi » di Assisi, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 93. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Ruggero Bonghi » di ASSISI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Ruggero Bonghi » di Assisi è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Perugia;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Ruggero Bonghi » di ASSISI

Un corso inferiore. Un corso superiore della sez. « commerciale ». Un corso superiore della sezione « per geometri ».	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	—	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2267.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giov. Ant. Giobert » di Asti in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto tecnico « Giov. Ant. Giobert » di Asti a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giov. Ant. Giobert » di Asti visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 92. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico commerciale e per geometri « Giov. Ant. Giobert » di ASTI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Giov. Ant. Giobert » di Asti è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Alessandria;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889.	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Giov. Ant. Giobert » di ASTI

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado (6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2268.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Luigi Amabile » di Avellino in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 563, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Luigi Amabile » di Avellino a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Luigi Amabile » di Avellino, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 25. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Luigi Amabile » di AVELLINO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Luigi Amabile » di Avellino è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Avellino;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli:

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione, per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Luigi Amabile » di AVELLINO

Un corso inferiore. Un corso superiore della sez. « commerciale ». Un corso superiore della sezione « per geometri ».	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6ª	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri: 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2269.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giulio Cesare » di Bari in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Giulio Cesare » di Bari, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giulio Cesare » di Bari, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 26. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Giulio Cesare » di BARI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Giulio Cesare » di Bari è costituito:

1° di 4 corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di 4 corsi superiori completi, dei quali:

a) 3 della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Bari;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri
« Giulio Cesare »
di BARI

Quattro corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 22 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	16	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	2	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª o 2ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
6. **Lingua straniera** .	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Tre corsi completi).				
9. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10º al 7º grado	—	Le classi di un corso.
10. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
11. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	—	—	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3º corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. Cattedra assegnata alla sezione per geometri.
12. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
13. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del 3º corso.
14. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
16. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
17. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3º corso, con obbligo di avvicendamento.
18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Ruolo A dal 10º al 7º grado		3ª e 4ª classe di due corsi.
19. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
20. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
21. **Calligrafia**	—	—	1	
22. **Religione**	—	—	1	
23. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
24. Dattilografia (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(N. 1 corso completo).				
25. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
26. **Matematica e fisica.**	1	Id.		1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3º corso della sezione commerciale.
27. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
28. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
29. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
30. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
31. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A, dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª o 2ª classe viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di disegno del corso inferiore con obbligo di avvicendamento.
33. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
34. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2270.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Luigi Palmieri » di Benevento in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto tecnico « Luigi Palmieri » di Benevento a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Luigi Palmieri » di Benevento visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 27. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Luigi Palmieri » di BENEVENTO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Luigi Palmieri » di Benevento è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Benevento;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889. . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione).	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata . . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata.	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Luigi Palmieri » di BENEVENTO

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado (6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(N. 1 corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia** . . .	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2271.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Pier Crescenzi » di Bologna in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento delli Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Pier Crescenzi » di Bologna a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Pier Crescenzi » di Bologna, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 28. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Pier Crescenzi » di BOLOGNA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Pier Crescenzi » di Bologna è costituito:

1° di 4 corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di due prime classi collaterali stabili;

2° di 4 corsi superiori completi, dei quali:

a) 3 della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Bologna;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli

sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Pier Crescenzi » di BOLOGNA

Quattro corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Due prime classi collaterali stabili.	N. 24 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 2 cattedre di materie letterarie nelle prime classi collaterali stabili.
Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».	
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi e due prime classi collaterali stabili).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	18	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	2	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le classi collaterali.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª o 2ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi collaterali.
8. **Lingua straniera** . .	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Tre corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
13. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	—	—	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. Cattedra assegnata alla sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
16. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
18. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
19. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.		2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3° corso con obbligo di avvicendamento.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
20. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	RuoloA dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe di due corsi.
21. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
22. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
23. **Calligrafia**	—	—	1	
24. **Religione**	—	—	1	
25. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
26. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
27. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
28. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale.
29. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
30. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
31. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
32. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
33. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
34. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª o 2ª classe viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di disegno del corso inferiore, con obbligo di avvicendamento.
35. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
36. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2272.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Nicolò Tartaglia » di Brescia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato di presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Nicolò Tartaglia » di Brescia a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilia del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Nicolò Tartaglia » di Brescia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 32. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Nicolò Tartaglia » di BRESCIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Nicolò Tartaglia » di Brescia è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rapresentante della provincia di Brescia;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata.	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Nicolò Tartaglia » di BRESCIA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 12 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	9	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Matematica** . . .	—	—	1	La 1ª classe collaterale.
5. **Scienze naturali.**	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	La classe collaterale.
8. **Lingua straniera** .	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi
9. **Stenografia** . . .	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
11. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
12. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
13. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
14. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
16. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
17. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
18. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
19. **Seconda lingua straniera.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
20. **Calligrafia**	—	—	1	
21. **Religione**	—	—	1	
22. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
24. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
25. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
27. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
28. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe del corso.
29. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
30. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
33. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
34. **Religione.**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2273.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Mario Rapisardi » di Caltanissetta in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1096, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Mario Rapisardi »« di Caltanissetta a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Mario Rapisardi » di Caltanissetta, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 24. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Mario Rapisardi » di CALTANISSETTA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Mario Rapisardi » di Caltanissetta, è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Caltanissetta;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Presidente nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenza opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Mario Rapisardi » di CALTANISSETTA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana. lingua latina, storia. geografia, cultura fascista.**	8	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez per geometri).	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
		Ruolo A dal 10° al 7° grado		
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2274.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giovanni Antinori » di Camerino in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo al l'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Giovanni Antinori » di Camerino a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovanni Antinori » di Camerino, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 40. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Giovanni Antinori » di CAMERINO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Giovanni Antinori » di Camerino è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Macerata;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovanni Antinori » di CAMERINO

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°		
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2275.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Leardi » di Casale Monferrato in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;
Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Leardi » di Casale Monferrato a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Leardi » di Casale Monferrato, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 39. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Leardi » di CASALE MONFERRATO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Leardi » di Casale Monferrato è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indrizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Alessandria;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Leardi » di CASALE MONFERRATO

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	—	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2276.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giuseppe Garibaldi » di Caserta in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Giuseppe Garibaldi » di Caserta a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giuseppe Garibaldi » di Caserta, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 29. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giuseppe Garibaldi » di CASERTA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Giuseppe Garibaldi » di Caserta è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Napoli;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo

le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame d'idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giuseppe Garibaldi » di CASERTA

Due corsi inferiori.

Una prima classe collaterale stabile.

Due corsi superiori della sezione « commerciale ».

Un corso superiore della sezione « per geometri ».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 12 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella prima classe collaterale stabile.

N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	9	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	La 1ª classe collaterale.
5. **Scienze naturali**	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	La 1ª classe collaterale.
8. **Lingua straniera**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª o 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
13. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
14. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso.
16. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª o 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
17. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
18. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
19. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
20. **Calligrafia**	—	—	1	
21. **Religione**	—	—	1	
22. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
24. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
25. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del 2° corso della sezione commerciale, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
26. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1° e 2° classi della sezione commerciale.
27. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
28. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
29. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
30. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
33. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento nelle classi 3ª e 4ª.
34. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2277.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Carlo Gemmellaro » di Catania in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Carlo Gemmellaro » di Catania a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Carlo Gemmellaro », di Catania, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 31. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Carlo Gemmellaro » di CATANIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Carlo Gemmellaro » di Catania è costituito:

1° di 4 corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di 4 corsi superiori completi, dei quali:

a) 3 della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Catania;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le di-

rettive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . . .	»	100
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Carlo Gemmellaro » di CATANIA

Quattro corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una prima classe collaterale stabile.	N. 23 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa 1 cattedra di materie letterarie nella prima classe collaterale stabile.
Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».	
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi e 1 prima classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	17	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	2	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	La classe collaterale.
5. **Scienze naturali**	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª o 2ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
7. **Disegno**	—	—	1	La classe collaterale.
8. **Lingua straniera**	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Tre corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
13. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	—	—	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. Cattedra assegnata alla sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del corso.
16. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
18. **Istituzioni di diritto** (**ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
19. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.		2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3° corso con obbligo di avvicendamento.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N	Ruolo e grado		
20. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe di due corsi.
21. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
22. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
23. **Calligrafia**	—	—	1	
24. **Religione**	—	—	1	
25. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
26. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
27. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
28. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale.
29. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
30. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
31. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
32. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
33. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
34. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª o 2ª classe viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di disegno del corso inferiore, con obbligo di avvicendamento.
35. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
36. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2278.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Bernardino Grimaldi » di Catanzaro in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Bernardino Grimaldi » di Catanzaro a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Bernardino Grimaldi » di Catanzaro, visto. e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 99. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Bernardino Grimaldi » di CATANZARO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Bernardino Grimaldi » di Catanzaro è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Catanzaro;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata).	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Bernardino Grimaldi » di CATANZARO

Tre corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sezione « commerciale ».	N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Tre corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	12	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica** . . .	—	—	1	Le classi dei terzo corso.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento nella 3ª e 4ª classe di un corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. Negli altri due corsi viene conferito per incarico.
6. **Disegno** (e disegno **architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
8. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Lingua straniera** .	—	—	1	2ª, 3ª e 4ª classe del 3° corso.
10. **Stenografia**	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
12. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
13. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.		Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
15. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
16. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
17. **Istituzioni di diritto** (**ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**		—	1	
19. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
20. **Seconda lingua straniera.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
21. **Calligrafia**	—	—	1	
22. **Religione**	—	—	1	
23. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
24. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
25. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
26. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
27. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
28. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, del titolare della cattedra della sezione commerciale.
29. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
30. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
33. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
34. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
35. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2279.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Ferdinando Galiani » di Chieti in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Ferdinando Galiani » di Chieti a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Ferdinando Galiani » di Chieti, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 72. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Ferdinando Galiani » di CHIETI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Ferdinando Galiani » di Chieti è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Chieti;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri
« Ferdinando Galiani »
di CHIETI

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (**e chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2280.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giovanni Pezzullo » di Cosenza in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Giovanni Pezzullo » di Cosenza a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovanni Pezzullo » di Cosenza, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 4. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovanni Pezzullo » di COSENZA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Giovanni Pezzullo » di Cosenza è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Cosenza;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera a) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera a) dell'art. 51, e lettera a) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera c) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera b) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa; anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri
« Giovanni Pezzullo »
di COSENZA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 12 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	9	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Matematica** . . .	—	—	1	La 1ª classe collaterale.
5. **Scienze naturali.**	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
6. **Disegno (e disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
7. **Disegno**	—	—	1	La classe collaterale.
8. **Lingua straniera** .	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
9. **Stenografia** . . .	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
11. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
12. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
13. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
14. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
16. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
17. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
18. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
19. **Seconda lingua straniera.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
20. **Calligrafia**	—	—	1	
21. **Religione**	—	—	1	
22. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
24. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
25. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
27. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
28. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe del corso.
29. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
30. **Topografia e disegno topografico . . . .**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
33. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
34. **Religione. . . . . .**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2281.**

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Eugenio Beltrami » di Cremona in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione:

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Eugenio Beltrami » di Cremona a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Eugenio Beltrami » di Cremona, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 97. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Eugenio Beltrami » di CREMONA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Eugenio Beltrami » di Cremona è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Cremona;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata).	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Eugenio Beltrami » di CREMONA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Due corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	8	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno** (e disegno **architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione** . . .	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Due corsi completi).				
9. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
10. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª e 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª o 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del 2° corso della sezione commerciale, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	—	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	Id.	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	—	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento nelle classi 3ª e 4ª.
32. **Religione . . . .**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2282.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Francesco Andrea Bonelli » di Cuneo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto tecnico « Francesco Andrea Bonelli » di Cuneo a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Francesco Andrea Bonelli » di Cuneo, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 85. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Francesco Andrea Bonelli » di CUNEO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Francesco Andrea Bonelli » di Cuneo è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Cuneo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889. . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione).	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata . . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata.	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri «Francesco Andrea Bonelli» di CUNEO

Un corso inferiore. Una 1ª classe collaterale stabile. Un corso superiore della sez. «commerciale». Un corso superiore della sez. «per geometri».	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile. N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
PRESIDENZA —				
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	—
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8 grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geogeometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e scienze **naturali e geografia** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2283.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Vincenzo Monti » di Ferrara in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Vincenzo Monti » di Ferrara a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vincenzo Monti » di Ferrara, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 84. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vincenzo Monti » di FERRARA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Vincenzo Monti » di Ferrara è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di due prime classi collaterali stabili;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Ferrara;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo

le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vincenzo Monti » di FERRARA

Due corsi inferiori.

Due prime classi collaterali stabili.

Due corsi superiori della sezione « commerciale ».

Un corso superiore della sezione « per geometri ».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 13 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 2 cattedre di materie letterarie nelle prime classi collaterali stabili.

N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi e due 1e classi collaterali stabili).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	10	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le due prime classi collaterali.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1a classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le due prime classi collaterali.
8. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2a, 3a e 4a classe dei due corsi.
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1a, 2a e 3a classe del 1° corso e 3a classe del 2° corso; 2a o 1a classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
13. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
14. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso.
16. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	2a, 3a e 4a classe di un corso e 3a o 4a classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
17. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3a e 4a classe dei due corsi.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
18. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
19. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
20. **Calligrafia**	—	—	1	
21. **Religione**	—	—	1	
22. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
24. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
25. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del 2° corso della sezione commerciale, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
26. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
27. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
28. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
29. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
30. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
33. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento nelle classi 3ª e 4ª.
34. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2284.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Galileo Galilei » di Firenze in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Galileo Galilei » di Firenze è a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Galileo Galilei » di Firenze, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 82. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Galileo Galilei » di FIRENZE

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Galileo Galilei » di Firenze è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di due prime classi collaterali stabili;

2° di quattro corsi superiori completi, dei quali:

a) tre della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Firenze;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e letttra *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata).	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

74

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Galileo Galilei » di FIRENZE

Tre corsi inferiori. Due prime classi collaterali stabili. Tre corsi superiori della sezione « commerciale ». Un corso superiore della sezione « per geometri ».	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). N. 17 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 2 cattedre di materie letterarie nelle prime classi collaterali stabili. N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Tre corsi completi). e due prime classi collaterale stabile)				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	14	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le classi del 3° corso e le due prime classi collaterali.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e disegno **architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del 3° corso e le due prime classi collaterali.
8. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Lingua straniera** . .	—	—	1	2ª, 3ª e 4ª classe del 3° corso.
10. **Stenografia**	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Tre corsi completi).				
12. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
13. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
14. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).		Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. La cattedra appartiene alla sezione per geometri.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
16. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del 3° corso.
17. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
18. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
19. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
20. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.		2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3° corso, con obbligo di avvicendamento.
21. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe di due corsi.
22. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
23. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso
24. **Calligrafia**	—	—	1	
25. **Religione**	—	—	1	
26. **Stenografia** (facoltativa)	—	—	—	
27. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
28. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
29. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale.
30. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
31. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
32. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe del corso.
33. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
34. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
35. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe del corso, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
36. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
37. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
38. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2285.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Pietro Giannone » di Foggia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Pietro Giannone » di Foggia a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Pietro Giannone » di Foggia visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 83. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Pietro Giannone » di FOGGIA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Pietro Giannone » di Foggia è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Foggia;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguen-

do le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490.	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata.	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
« Pietro Giannone »
di FOGGIA

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sez. « per geometri »	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado)

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° all'7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale: 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2286.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Carlo Matteucci » di Forlì in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1096, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto « Carlo Matteucci » di Forlì, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Carlo Matteucci » di Forlì, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 80. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Carlo Matteucci » di FORLI'

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Carlo Matteucci » di Forlì, è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Forlì;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Carlo Matteucci » di FORLI'

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza senza insegnamento.**	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	3	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° a 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia . . . .**	—	—	1	
19. **Religione . . . . .**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico . . . . .**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
		Ruolo A dal 10° al 7° grado		
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2287.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele II » di Genova in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Vittorio Emanuele II » di Genova a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Genova, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 96. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Vittorio Emanuele II » di GENOVA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Vittorio Emanuele II » di Genova è costituito:

1° di quattro corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di tre prime classi collaterali stabili;

2° di quattro corsi superiori completi, dei quali:

a) tre della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Genova;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera a) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera a) dell'articolo 51 e lettera a) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera c) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera b) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata).	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183. inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Vittorio Emanuele II » di GENOVA

Quattro corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Tre prime classi collaterali stabili.	N. 25 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 3 cattedre di materie letterarie nelle prime classi collaterali stabili.
Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».	
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi e tre prime classi collaterali stabili).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	19	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	2	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le classi collaterali.
5. **Scienze naturali** . . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª o 2ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi collaterali.
8. **Lingua straniera** . . .	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Tre corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10º al 7º grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
13. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	—	—	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3º corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. Cattedra assegnata alla sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
16. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
18. **Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
19. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3º corso con obbligo di avvicendamento.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Ruolo A dal 10º al 7º grado	—	3ª e 4ª classe di due corsi.
21. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
22. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
23. **Calligrafia**	—	—	1	
24. **Religione**	—	—	1	
25. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
26. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
27. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10º al 7º grado	—	Le classi del corso.
28. **Matematica e fisica.**	1	Id.		1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3º corso della sezione commerciale.
29. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
30. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
31. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
32. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	—	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
33. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° a 7° grado	—	2a, 3a e 4a classe del corso.
34. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1a o 2a classe viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di disegno del corso inferiore, con obbligo di avvicendamento.
35. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
36. **Religione**	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2288.
Trasformazione del Regio istituto tecnico di Gorizia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico di Gorizia a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri di Gorizia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 71. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri di GORIZIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico di Gorizia, è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Gorizia;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.		
Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Corso superiore.		
Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri di GORIZIA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°)
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*: N.	Posti di ruolo nel gruppo *A*: Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	—	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	8	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.		Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa)	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
		Ruolo A dal 10° al 7° grado		
29. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. Elementi di diritto civile.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2289.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Pietro Cuppari » di Iesi in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Pietro Cuppari » di Iesi a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Pietro Cuppari » di Iesi visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 79. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Pietro Cuppari » di IESI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Pietro Cuppari » di Iesi è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Ancona;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.		
Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Corso superiore.		
Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
« Pietro Cuppari »
di IESI

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	—
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	—
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2290.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Oronzo Gabriele Costa » di Lecce in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Oronzo Gabriele Costa » di Lecce a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Oronzo Gabriele Costa » di Lecce, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 34. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Oronzo Gabriele Costa » di LECCE

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Oronzo Gabriele Costa » di Lecce è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geômetra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Lecce;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo

le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata		150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRASITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Oronzo Gabriele Costa » di LECCE

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sezione « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	8	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno (e disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.		Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).				
21. **Dattilografia** (facoltativa).				
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (**e chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2291.**

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Carlo Dell'Acqua » di Legnano in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Carlo Dell'Acqua » di Legnano a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Carlo Dell'Acqua » di Legnano, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 35. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Carlo Dell'Acqua » di LEGNANO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Carlo Dell'Acqua » di Legnano è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Milano;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo

le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Carlo Dell'Acqua » di LEGNANO

Un corso inferiore.

Una prima classe collaterale stabile.

Un corso superiore della sezione « commerciale ».

Un corso superiore della sezione « per geometri ».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una prima classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso, la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri e la prima classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2292.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Agostino Bassi » di Lodi in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Agostino Bassi » di Lodi a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Agostino Bassi » di Lodi, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 36. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Agostino Bassi » di LODI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Agostino Bassi » di Lodi è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Milano;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Agostino Bassi » di LODI

Un corso inferiore	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	—	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri: 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione** . . .	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2293.**

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Alberico Gentili » di Macerata in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Alberico Gentili » di Macerata a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Alberico Gentili » di Macerata visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 37. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Alberico Gentili » di MACERATA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Alberico Gentili » di Macerata è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale:

b) di un rappresentante della Provincia di Macerata;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490.	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4°, della Legge citata.	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata. .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica.	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Alberico Gentili » di MACERATA

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione** . . .	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2294.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Alberto Pitentino » di Mantova in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Alberto Pitentino » di Mantova a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Alberto Pitentino » di Mantova visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 38. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Alberto Pitentino » di MANTOVA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Alberto Pitentino » di Mantova è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Mantova;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguen-

do le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 colo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'arti- della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Frequenza per ciascuna classe	»	160

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Alberto Pitentino » di MANTOVA

Un corso inferiore. Una 1ª classe collaterale stabile. Un corso superiore della sez. « commerciale ». Un corso superiore della sez. « per geometri ».	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile. N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8°	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.		Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2295.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Guglielmo Gasparini » di Melfi in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Guglielmo Gasparrini » di Melfi a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Guglielmo Gasparrini » di Melfi visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 15. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Guglielmo Gasparrini » di MELFI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Guglielmo Gasparrini » di Melfi è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Potenza;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.		
Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490.	»	50
Corso superiore.		
Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata. .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica.	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* e *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Guglielmo Gasparrini » di MELFI

Un corso inferiore.	Presidenza, senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
PRESIDENZA —				
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	—
CORSO INFERIORE (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno (e disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	—	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione** . . .	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.		Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Personale non insegnante e subalterno a carico dello Stato (art. 41, 42 e 44 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e Decreto Interministeriale 30 gennaio 1933-XI)

PERSONALE	Posti di ruolo	CARRIERA	STIPENDIO				S. S. A.	
			Minimo		Massimo			
			al 1° luglio 1930	al 1° dicembre 1930	al 1° luglio 1930	al 1° dicembre 1930	al 1° luglio 1930	al 1° dicembre 1930
Assistenti	3	Gruppo C dal grado 13° al grado 11°	4.300	3.784	10.000	8.800	da 1.300 a 1.800	da 1.144 a 1.584
			(Secondo le attuali condizioni economiche e di carriera - Art. 41)					
Segretari	1	Gruppo C dal grado 13° al grado 11°	4.300	3.784	10.000	8.800	da 1.300 a 1.800	da 1.144 a 1.584
			(Secondo le attuali condizioni economiche e di carriera - Art. 42)					
Macchinisti	1	—	5.500	4.840	7.800	6.864	1.300	1.144
			Tabella F - Art. 44					
Bidelli.........	4	—	5.000	4.400	6.500	5.720	800	704
			Tabella F - Art. 44					

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2296.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Antonio Maria Iaci » di Messsina in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Maria Iaci » di Messina a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Maria Iaci » di Messina, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 12. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Antonio Maria Iaci » di MESSINA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Maria Iaci » di Messina è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di due prime classi collaterali stabili;

2° di quattro corsi superiori completi, dei quali:

a) tre della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Messina;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera a) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera a) dell'articolo 51 e lettera a) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera c) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera b) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
« Antonio Maria Iaci »
di MESSINA

Tre corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Due prime classi collaterali stabili.	N. 17 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese due cattedre di materie letterarie nelle prime classi collaterali stabili.
Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».	
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Tre corsi completi e due prime classi collaterali stabili).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	14	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le classi del 3° corso e le due prime classi collaterali.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e disegno **architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del 3° corso e le due prime classi collaterali.
8. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Lingua straniera** . .	—	—	1	2ª, 3ª e 4ª classe del 3° corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
10. **Stenografia**	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE.				
a) Sezione commerciale a indirizzo amministrativo.				
(Tre corsi completi).				
12. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
13. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
14. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	—	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. La cattedra appartiene alla sezione per geometri.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
16. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del 3° corso.
17. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
18. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
19. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
20. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.		2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3° corso, con obbligo di avvicendamento.
21. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe di due corsi.
22. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
23. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
24. **Calligrafia**	—	—	1	
25. **Religione**	—	—	1	
26. **Stenografia** (facoltativa)	—	—	—	
27. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) Sezione per geometri.				
(Un corso completo).				
28. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
29. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale.
30. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
31. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
32. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
33. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
34. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
35. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe del corso, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
36. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
37. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
38. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2297.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Carlo Cattaneo » di Milano in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Carlo Cattaneo » di Milano a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Carlo Cattaneo » di Milano, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 64. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Carlo Cattaneo » di MILANO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Carlo Cattaneo » di Milano è costituito:

1° di 4 corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di due prime classi collaterali stabili;

2° di 4 corsi superiori completi, dei quali:

a) 3 della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Milano;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a)* dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'art. 51 e lettera *a)* dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Carlo Cattaneo » di MILANO

Quattro corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Due prime classi collaterali stabili.	N. 24 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 2 cattedre di materie letterarie nelle prime classi collaterali stabili.
Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».	
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi e due prime classi collaterali stabili).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	18	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	2	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le classi collaterali.
5. **Scienze naturali**	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico** e **ornamentale** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª o 2ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi collaterali.
8. **Lingua straniera**	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Tre corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10° ai 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
13. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	—	—	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. Cattedra assegnata alla sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
16. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
18. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
19. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.		2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3° corso con obbligo di avvicendamento.
20. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe di due corsi.
21. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
22. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
23. **Calligrafia**	—	—	1	
24. **Religione**	—	—	1	
25. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
26. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
27. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
28. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale.
29. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
30. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
31. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
32. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
33. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
34. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª o 2ª classe viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di disegno del corso inferiore, con obbligo di avvicendamento.
35. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di Istituzioni di diritto della sezione commerciale.
36. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2298.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Iacopo Barozzi » di Modena in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Iacopo Barozzi » di Modena a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Iacopo Barozzi » di Modena, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 74. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Iacopo Barozzi » di MODENA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Iacopo Barozzi » di Modena è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Modena;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame d'idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Iacopo Barozzi » di MODENA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una prima classe collaterale stabile.	N. 12 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella prima collaterale stabile.
Due corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	9	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	La 1ª classe collaterale.
5. **Scienze naturali**	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	La 1ª classe collaterale.
8. **Lingua straniera**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Due corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª o 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
13. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
14. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso.
16. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª o 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
17. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
18. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	Le classi di un corso.
19. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	
20. **Calligrafia**	—	—	1	
21. **Religione**	—	—	1	
22. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
24. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
25. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del 2° corso della sezione commerciale, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
26. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
27. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
28. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
29. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
30. Topografia e disegno topografico.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
32. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
33. Elementi di diritto civile.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento nelle classi 3ª e 4ª.
34. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2299.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Archimede » di Modica in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Archimede » di Modica a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Archimede » di Modica, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 66. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Archimede » di MODICA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Archimede » di Modica è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il macchinista.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Ragusa;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Archimede » di MODICA

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale: 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	Id.	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia . . . .**	—	—	1	
19. **Religione . . . .**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	—	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione . . . .**	—	—	1	

Personale non insegnante e subalterno a carico dello Stato (art. 41, 42 e 44 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e Decreto Interministeriale 30 gennaio 1933-XI)

PERSONALE	Posti di ruolo	CARRIERA	STIPENDIO				S. S. A.	
			Minimo		Massimo			
			al 1° luglio 1930	al 1° dicembre 1930	al 1° luglio 1930	al 1° dicembre 1930	al 1° luglio 1930	al 1° dicembre 1930
Assistenti	3	Gruppo C dal grado 13° al grado 11°	4.300	3.784	10.000	8.800	da 1.300 a 1.800	da 1.144 a 1.584
			(Secondo le attuali condizioni economiche e di carriera - Art. 41)					
Segretari	1	Gruppo C dal grado 13° al grado 11°	4.300	3.784	10.000	8.800	da 1.300 a 1.800	da 1.144 a 1.584
			(Secondo le attuali condizioni economiche e di carriera - Art. 41)					
Bidelli	3	—	5.000	4.400	6.500	5.720	800	704
			Tabella F (Art. 44)					

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2300.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giuseppe Baruffi » di Mondovì in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Giuseppe Baruffi » di Mondovì a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giuseppe Baruffi » di Mondovì, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 65. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giuseppe Baruffi » di MONDOVÌ

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Giuseppe Baruffi » di Mondovì è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Cuneo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame d'idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giuseppe Baruffi » di MONDOVÌ

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sezione « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	8	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei 2 corsi.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N	Ruolo e grado		
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. **Religione . . . .**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2301**.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giovan Battista della Porta » di Napoli in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 gennaio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Giovan Battista della Porta » di Napoli a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovan Battista della Porta » di Napoli, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 67. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Giovan Battista della Porta » di NAPOLI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Giovan Battista della Porta » di Napoli è costituito:

1° di 4 corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di 4 corsi superiori completi, dei quali:

a) 3 della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Napoli;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 51 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'art. 51 e lettera *a)* dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate s...o versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Giovan Battista della Porta » di NAPOLI

Quattro corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una prima classe collaterale stabile.	N. 23 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa 1 cattedra di materie letterarie nella prima classe collaterale stabile.
Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».	
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°		
CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi e 1 prima classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	17	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	2	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	La classe collaterale.
5. **Scienze naturali**	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª o 2ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
7. **Disegno**	—	—	1	La classe collaterale.
8. **Lingua straniera**	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* – N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* – Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Tre corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
13. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	—	—	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 2° corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. Cattedra assegnata alla sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
16. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
18. **Istituzioni di diritto** (**ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
19. **Istituzioni di diritto. economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc. nella 3ª o 4ª classe del 3° corso con obbligo di avvicendamento.
20. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe di due corsi.
21. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
22. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
23. **Calligrafia**	—	—	1	
24. **Religione**	—	—	1	
25. **Stenografia** (facoltativa).	—	—		
26. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—		
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
27. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
28. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale.
29. **Chimica** (**e chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1° e 2° classi della sezione commerciale.
30. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
31. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
32. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incaricati retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
33. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
34. **Disegno architettonico ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª o 2ª classe viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di disegno del corso inferiore, con obbligo di avvicendamento.
35. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
36. **Religione**	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2302.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Ottavio Fabrizio Mossotti » di Novara in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Ottavio Fabrizio Mossotti » di Novara a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Ottavio Fabrizio Mossotti » di Novara, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 69. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Ottavio Fabrizio Mossotti » di NOVARA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Ottavio Fabrizio Mossotti » di Novara è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Novara;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Ottavio Fabrizio Mossotti » di NOVARA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Due corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)		Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi).				
9. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
10. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª o 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del 2° corso della sezione commerciale, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª, viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento nelle classi 3ª e 4ª.
32. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2303.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giovanni Battista Belzoni » di Padova in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Giovanni Battista Belzoni » di Padova a decorre dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovanni Battista Belzoni » di Padova, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 68. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovanni Battista Belzoni » di PADOVA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Giovanni Battista Belzoni » di Padova è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di due prime classi collaterali stabili;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Padova;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri «Giovanni Battista Belzoni» di PADOVA

Due corsi inferiori.
Due prime classi collaterali stabili.
Due corsi superiori della sezione «commerciale».
Un corso superiore della sezione «per geometri».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 13 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 2 cattedre di materie letterarie nelle prime classi collaterali stabili.
N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi e due 1e classi collaterali stabili).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	10	Ruolo B dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le due prime classi collaterali.
5. **Scienze naturali**	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1a classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le due prime classi collaterali.
8. **Lingua straniera**	1	Id.	—	2a, 3a e 4a classe dei due corsi.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione** . . .	—	—	1	
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª o 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
13. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
14. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso.
16. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª o 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
17. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
18. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
19. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
20. **Calligrafia**	—	—	1	
21. **Religione**	—	—	1	
22. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
24. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
25. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del 2° corso della sezione commerciale, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
26. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
27. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
28. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
29. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
30. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
33. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento nelle classi 3ª e 4ª.
34. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2304.**

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Filippo Parlatore » di Palermo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Filippo Parlatore » di Palermo a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Filippo Parlatore » di Palermo, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 70. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Filippo Parlatore » di PALERMO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Filippo Parlatore » di Palermo è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Palermo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a)* dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'articolo 51 e lettera *a)* dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
« Filippo Parlatore »
di PALERMO

Tre corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una prima classe collaterale stabile.	N. 16 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Due corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Tre corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	13	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica** . . .	—	—	1	Le classi del terzo corso e la 1ª classe collaterale.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e disegno **architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del terzo corso e la 1ª classe collaterale.
8. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Lingua straniera** .	—	—	1	Le classi del terzo corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
10. **Stenografia** . . .	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi).				
12. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
13. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª o 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
15. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
16. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, doganale e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso
17. **Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª o 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
19. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
20. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
21. **Calligrafia**	—	—	1	
22. **Religione**	—	—	1	
23. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
24. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
25. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
26. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del secondo corso della sezione commerciale avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
27. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
28. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
29. **Elementi di agronomia, di economia e e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
30. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
31. **Topografia e disegno topografico.**	1	**Ruolo A dal 10° al 7° grado**	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
33. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
34. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, dai titolari delle cattedre di Istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento, nella 3ª e 4ª classe.
35. **Religione**	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2305.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Macedonio Melloni » di Parma in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Macedonio Melloni » di Parma a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Macedonio Melloni » di Parma, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 10. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Macedonio Melloni » di PARMA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Macedonio Melloni » di Parma è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Parma;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a)* dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'articolo 51 e lettera *a)* dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata).	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Macedonio Melloni » di PARMA

Tre corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Due corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Tre corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	12	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica** . . .	—	—	1	Le classi del terzo corso.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
8. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Lingua straniera** .	—	—	1	Le classi del terzo corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
10. **Stenografia** . . .	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi).				
12. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
13. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª o 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
15. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
16. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso
17. **Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª o 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
19. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
20. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
21. **Calligrafia**	—	—	1	
22. **Religione**	—	—	1	
23. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
24. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (N. 1 corso completo).				
25. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
26. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del secondo corso della sezione commerciale avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
27. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1° e 2° classi della sezione commerciale.
28. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
29. **Elementi di agronomia, di economia e e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
30. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
31. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
33. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
34. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento, nella 3ª e 4ª classe.
35. **Religione . . .**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2306.**
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Antonio Maria Bordoni » di Pavia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Maria Bordoni » di Pavia a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Maria Bordoni » di Pavia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 11. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Antonio Maria Bordoni » di PAVIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Maria Bordoni » di Pavia, è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Pavia;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata).	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia:

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « A. Bordoni » di PAVIA

Tre corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Due corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Tre corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	12	Ruolo B. dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica** . . .	—	—	1	Le classi del terzo corso.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
8. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Lingua straniera** .	—	—	1	Le classi del terzo corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
10. **Stenografia** . . .	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi).				
12. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado		Le classi di un corso.
13. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª o 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
15. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
16. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, doganale e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso
17. **Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª o 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
19. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
20. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
21. **Calligrafia**	—	—	1	
22. **Religione**	—	—	1	
23. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
24. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
25. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
26. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del secondo corso della sezione commerciale avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
27. **Chimica** (**e chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
28. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
29. **Elementi di agronomia, di economia e e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
30. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
31. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
33. **Disegno architettonico ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
34. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento, nella 3ª e 4ª classe.
35. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2307.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele II » di Perugia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di Istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Vittorio Emanuele II » di Perugia a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Perugia visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 14. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Vittorio Emanuele II » di PERUGIA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Vittorio Emanuele II » di Perugia è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale:

b) di un rappresentante della Provincia di Perugia;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490.	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4°, della Legge citata.	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata. .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica.	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
« Vittorio Emanuele II »
di PERUGIA

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* – N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* – Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (N. 1 corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (**ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2308.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Bramante » di Pesaro in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Bramante » di Pesaro a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Bramante » di Pesaro visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 13. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Bramante » di PESARO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Bramante » di Pesaro è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Pesaro;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguen-

do le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490.	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4°, della Legge citata.	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata. .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica.	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Bramante » di PESARO

Un corso inferiore. Una 1ª classe collaterale stabile. Un corso superiore della sez. « commerciale ». Un corso superiore della sez. « per geometri ».	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile. N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (N. 1 corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2309.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Gian Domenico Romagnosi » di Piacenza in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Gian Domenico Romagnosi » di Piacenza a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Gian Domenico Romagnosi » di Piacenza, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 59. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Gian Domenico Romagnosi » di PIACENZA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Gian Domenico Romagnosi » di Piacenza è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Piacenza;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame d'idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri
« Gian Domenico Romagnosi »
di PIACENZA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sezione « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	8	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classsi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia . . . .**	—	—	1	
19. **Religione . . . .**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2310.**

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Michele Buniva » di Pinerolo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali ;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media ;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione ;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione ;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1969, contenente le disposizioni sugli Istituti medi di istruzione ;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento rell'Istruzione media tecnica ;

isto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica ;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico « Michele Buniva » di Pinerolo, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Michele Buniva » di Pinerolo visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 33. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Michele Buniva » di PINEROLO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Michele Buniva » di Pinerolo è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante delle provincia di Torino;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
« Michele Buniva »
di PINEROLO

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione.**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2311.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Antonio Pacinotti » di Pisa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Pacinotti » di Pisa a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Pacinotti » di Pisa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 63. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Antonio Pacinotti » di PISA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Pacinotti » di Pisa è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Pisa;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata).	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Antonio Pacinotti » di PISA

Tre corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Due corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Tre corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	12	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica** . . .	—	—	1	Le classi del terzo corso.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
8. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Lingua straniera** .	—	Id.	1	Le classi del terzo corso.
10. **Stenografia** . . .	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi).				
12. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
13. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª o 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
15. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
16. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, doganale e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso
17. **Istituzioni di diritto** (**ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª o 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
19. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
20. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
21. **Calligrafia**	—	—	1	
22. **Religione**	—	—	1	
23. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
24. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
25. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
26. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del secondo corso della sezione commerciale avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
27. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
28. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
29. **Elementi di agronomia, di economia e e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
30. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
33. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
34. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, dai titolari delle cattedre di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento, nella 3ª e 4ª classe.
35. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2312.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giuseppe Ginanni » di Ravenna in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione,

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Giuseppe Ginanni » di Ravenna a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giuseppe Ginanni » di Ravenna visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 58. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Giuseppe Ginanni » di RAVENNA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Giuseppe Ginanni » di Ravenna è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Ravenna;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguen-

do le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490.	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4°, della Legge citata.	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata. .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica.	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Giuseppe Ginanni » di RAVENNA

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	Id.	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.		Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2313.**

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Raffaele Piria » di Reggio Calabria in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Raffaele Piria » di Reggio Calabria a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Raffaele Piria » di Reggio Calabria, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 60. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Raffaele Piria » di REGGIO CALABRIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Raffaele Piria » di Reggio Calabria, è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Reggio Calabria;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Raffaele Piria » di REGGIO CALABRIA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sezione « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	8	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. Topografia e disegno **topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2314.**

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Angelo Secchi » di Reggio Emilia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di Istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Angelo Secchi » di Reggio Emilia a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Angelo Secchi » di Reggio Emilia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 57. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Angelo Secchi » di REGGIO EMILIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Angelo Secchi » di Reggio Emilia è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e ralativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Reggio Emilia;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.		
Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Corso superiore.		
Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
« Angelo Secchi »
di REGGIO EMILIA

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 12 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
PRESIDENZA				
1. **Presidenza senza insegnamento.**	1	Ruolo A 6°	—	—
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	9	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Matematica** . . .	—	Id.	1	La 1ª classe collaterale.
5. **Scienze naturali.**	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
6. **Disegno (e disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
7. **Disegno**	—	—	1	La classe collaterale.
8. **Lingua straniera** .	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
9. **Stenografia** . . .	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
11. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado		Le classi del corso.
12. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
13. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
14. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
16. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
17. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
18. **Prima lingua straniera.**	1	—	1	
19. **Seconda lingua straniera.**	—	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
20. **Calligrafia**	—	—	1	
21. **Religione**	—	—	1	
22. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
24. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
25. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
27. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
28. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe del corso.
29. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
30. **Topografia e disegno topografico . . . . .**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
33. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
34. **Religione. . . . . .**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2315**.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Roberto Valturio » di Rimini in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Roberto Valturio » di Rimini a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Roberto Valturio» di Rimini visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministero per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 5. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Roberto Valturio » di RIMINI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Roberto Valturio » di Rimini è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Forlì;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera a) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490.	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera a) dell'art. 51 e lettera a) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera c) dell'art. 52 n. 4°, della Legge citata.	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera b) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata. .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica.	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Roberto Valturio » di RIMINI

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia** . . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.		Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2316.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Roma in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Roma a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » di Roma, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 58. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Leonardo da Vinci » di ROMA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Roma è costituito:

1° di 4 corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di due prime classi collaterali stabili;

2° di 4 corsi superiori completi, dei quali:

a) 3 della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Roma;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le di-

rettive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Leonardo da Vinci » di ROMA

Quattro corsi inferiori.

Due prime classi collaterali stabili.

Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».

Un corso superiore della sezione « per geometri ».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 24 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 2 cattedre di materie letterarie nelle prime classi collaterali stabili.

N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi e 2 prime classi collaterali stabili).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	18	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	2	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le classi collaterali.
5. **Scienze naturali**	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª o 2ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi collaterali.
8. **Lingua straniera**	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE *b*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Tre corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
13. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	—	—	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. Cattedra assegnata alla sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del terzo corso.
16. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
18. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
19. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.		2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3° corso con obbligo di avvicendamento.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado		3ª e 4ª classe di due corsi.
21. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
22. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
23. **Calligrafia**	—	—	1	
24. **Religione**	—	—	1	
25. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
26. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
27. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
28. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale.
29. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1° e 2° classi della sezione commerciale.
30. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
31. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
32. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
33. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
34. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª o 2ª classe viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di disegno del corso inferiore con obbligo di avvicendamento.
35. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
36. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2317.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Regina Elena » di Rovereto in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Regina Elena » di Rovereto a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Regina Elena » di Rovereto, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 61. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Regina Elena » di ROVERETO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Regina Elena » di Rovereto è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Trento;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Regina Elena » di ROVERETO

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
24. **Chimica** (e chimica **e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. Religione.	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2318.**

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Edmondo De Amicis » di Rovigo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Edmondo De Amicis » di Rovigo a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Edmondo De Amicis » di Rovigo visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Ercole — Jung.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 98. — Mancini.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Edmondo De Amicis » di ROVIGO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Edmondo De Amicis » di Rovigo è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Rovigo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4°, della Legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata)	»	200

Art. 11

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928 n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia,

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* e *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Edmondo De Amicis » di ROVIGO

Un corso inferiore.

Una 1ª classe collaterale stabile.

Un corso superiore della sez. « commerciale ».

Un corso superiore della sez. « per geometri ».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado)

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo [illegible] 6°		
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**		Ruolo B dall'11° all'8° grado		Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.		Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali**	—	—		L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e disegno **architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.		Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (**ed elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (**e chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2319.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Antonio Genovesi » di Salerno in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Genovesi » di Salerno a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Genovesi » di Salerno, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 73. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Genovesi » di SALERNO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Genovesi » di Salerno è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Salerno;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo

le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) del'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Genovesi » di SALERNO

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sezione « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
PRESIDENZA				
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	8	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *c*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri)	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2320.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Alberto Lamarmora » di Sassari in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 luglio 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Alberto Lamarmora » di Sassari a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Alberto Lamarmora » di Sassari, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 62. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Alberto Lamarmora » di SASSARI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Alberto Lamarmora » di Sassari è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Sassari;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera a) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Alberto Lamarmora » di SASSARI

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale »	
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE. *a*) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale..
31. **Religione**	—	—	1	

Personale non insegnante e subalterno a carico dello Stato (art. 41, 42 e 44 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e Decreto Interministeriale 30 gennaio 1933-XI)

PERSONALE	Posti di ruolo	Carriera	Stipendio — Minimo — al 1° luglio 1930	Stipendio — Minimo — al 1° dicembre 1930	Stipendio — Massimo — al 1° luglio 1930	Stipendio — Massimo — al 1° dicembre 1930	S. S. A. — al 1° luglio 1930	S. S. A. — al 1° dicembre 1930
Assistenti	3	Gruppo C dal grado 13° al grado 11°	4.300	3.784	10.000	8.800	da 1.300 a 1.800	da 1.144 a 1.584
			(Secondo le attuali condizioni economiche e di carriera - Art. 41)					
Segretari	1	Gruppo C dal grado 13° al grado 11°	4.300	3.784	10.000	8.800	da 1.300 a 1.800	da 1.144 a 1.584
			(Secondo le attuali condizioni economiche e di carriera - Art. 42)					
Macchinisti	1	—	5.500	4.840	7.800	6.864	1.300	1.144
			Tabella F - Art. 44					
Bidelli.........	4	—	5.000	4.400	6.500	5.720	800	704
			Tabella F - Art. 44					

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2321.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Alberto de Simoni » di Sondrio in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Alberto de Simoni » di Sondrio a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Alberto de Simoni » di Sondrio, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 74. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Alberto de Simoni » di SONDRIO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Alberto de Simoni » di Sondrio è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Sondrio;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) del l'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli [illegible]/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Alberto de Simoni » di SONDRIO

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una 1ª classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado)

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale: 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.		Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) Sezione per geometri. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e chimica **e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri: 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2322.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Cesare Baronio » di Sora in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto, con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Cesare Baronio » di Sora a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Cesare Baronio » di Sora, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Ercole — Jung.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 94. — Mancini.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Cesare Baronio » di SORA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Cesare Baronio » di Sora è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Frosinone;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Cesare Baronio » di SORA

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione.**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2323.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giovanni Spagna » di Spoleto in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931 ,n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Giovanni Spagna » di Spoleto a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovanni Spagna » di Spoleto, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 9. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovanni Spagna » di SPOLETO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Giovanni Spagna » di Spoleto è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Perugia;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giovanni Spagna » di SPOLETO

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
PRESIDENZA				
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**		—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione.**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2324.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Vincenzo Comi » di Teramo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Vincenzo Comi » di Teramo a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vincenzo Comi » di Teramo, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 8. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vincenzo Comi » di TERAMO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Vincenzo Comi » di Teramo è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Teramo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51, e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
« Vincenzo Comi »
di TERAMO

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione.**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2325.
Trasformazione del Regio istituto tecnico « C. Cornelio Tacito » di Terni in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo ammnistrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « C. Cornelio Tacito » di Terni a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « C. Cornelio Tacito » di Terni, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 7. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « C. Cornelio Tacito » di TERNI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « C. Cornelio Tacito » di Terni è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Terni;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli

sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera a) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	1[illegible]
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia:

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « C. Cornelio Tacito » di TERNI

Un corso inferiore. Una 1ª classe collaterale stabile. Un corso superiore della sez. « commerciale ». Un corso superiore della sezione « per geometri ».	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile. N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11 all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	—	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.		Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2326.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Germano Sommeiller » di Torino in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministraitvo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali:

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Germano Sommeiller » di Torino a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Germano Sommeiller » di Torino, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 6. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Germano Sommeiller » di TORINO

Art. 1.

Il R. Istituto « Germano Sommeiller » di Torino è costituito:

1° di 4 corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di tre prime classi collaterali stabili;

2° di 4 corsi superiori completi, dei quali:

a) 3 della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri,* per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Torino;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a)* dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'art. 51 e lettera *a)* dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . . .	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b)* dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intendo affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Germano Sommeiller » di TORINO

Quattro corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Tre prime classi collaterali stabili.	N. 25 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 3 cattedre di materie letterarie nelle prime classi collaterali stabili.
Tre corsi superiori della sezione « commerciale ».	
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 21 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi e tre prime classi collaterali stabili).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	19	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	2	Id.	—	Le classi di due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	Le classi collaterali.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	Le classi di due corsi e la 1ª o 2ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
7. **Disegno**	—	—	1	Le classi collaterali.
8. **Lingua straniera** . .	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi.
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Tre corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	3	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi.
13. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	—	—	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri. Cattedra assegnata alla sezione per geometri.
14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi di due corsi.
15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	—	—	1	Le classi del corso.
16. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
18. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
19. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3° corso con obbligo di avvicendamento.
20. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe di due corsi.
21. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
22. **Seconda lingua straniera.**	3	Id.	—	Le classi di un corso.
23. **Calligrafia**	—	—	1	
24. **Religione**	—	—	1	
25. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
26. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
27. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
28. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso e 1ª, 2ª e 3ª classe del 3° corso della sezione commerciale.
29. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classi della sezione commerciale.
30. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato della sezione commerciale.
31. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
32. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
33. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
34. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella 1ª o 2ª classe viene assunto, senza retribuzione, dai titolari delle cattedre di disegno del corso inferiore, con obbligo di avvicendamento.
35. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di una cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
36. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2327.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Salvatore Calvino » di Trapani in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924 n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Salvatore Calvino » di Trapani a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Salvatore Calvino » di Trapani, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 30. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Salvatore Calvino » di TRAPANI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Salvatore Calvino » di Trapani è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *Geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Trapani;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame d'idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri
« Salvatore Calvino »
di TRAPANI

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sezione « commerciale ».	N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi).				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	8	Ruolo B dall' 11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica . . .	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. Scienze naturali . .	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. Disegno (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. Lingua straniera . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N	Ruolo e grado		
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª della sezione per geometri e la 3ª e 4ª di un corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento nella classe 1ª del corso, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
31. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2328.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Antonio Zanon » di Udine in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Zanon » di Udine a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Zanon » di Udine, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 100. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Zanon » di UDINE

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Antonio Zanon » di Udine è co-:ituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico di una prima classe collaterale stabile;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della *sezione commerciale ad indirizzo ammi-istrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e erito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio rofessionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il consegui-:ento del diploma di *Geometra*, che abilita all'esercizio pro-:ssionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere ei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assenati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educa-.one nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e rivati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manuten-.one; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didatco e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. petta inoltre alla Provincia fornire il personale di segre-:ria, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione azionale;

b) di un rappresentante della provincia di Udine;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed :sercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma contiuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma anua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una)lta tanto, al suo incremento con una elargizione non :riore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante el Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere am-.essi dal Ministero a far parte del Consiglio di ammini-:razione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione ell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amiinistrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'I-:ituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istiito, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto ı rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esienze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame d'idoneità di cui alla lett. *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;
e, transitoriamente:
g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Antonio Zanon » di UDINE

Due corsi inferiori.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Una prima classe collaterale stabile.	Ni 12 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella prima classe collaterale stabile.
Due corsi superiori della sezione « commerciale ».	N. 17 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).
Un corso superiore della sezione « per geometri ».	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Due corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	9	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. **Matematica**	—	—	1	La prima classe collaterale.
5. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
6. **Disegno** (e disegno **architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
7. **Disegno**	—	—	1	La prima classe collaterale.
8. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE.				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO.				
(Due corsi completi).				
11. **Lettere italiane e storia.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
12. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe del 1° corso e 3ª classe del 2° corso; 2ª o 1ª classe del 2° corso, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra della sezione per geometri.
13. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.**	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
14. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
15. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	2	Id.	—	Le classi di un corso.
16. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri).	2	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe di un corso e 3ª o 4ª classe della sezione per geometri, con obbligo di avvicendamento.
17. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe dei due corsi.
18. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
19. **Seconda lingua straniera.**	2	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi di un corso.
20. **Calligrafia**	—	—	1	
21. **Religione**	—	—	1	
22. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
23. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI.				
(Un corso completo).				
24. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
25. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	1ª e 2ª classe del corso; 1ª o 2ª classe del 2° corso della sezione commerciale, avvicendandosi, in queste ultime, col titolare della cattedra di quella sezione.
26. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
27. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	1	Lo stesso incaricato del corso inferiore.
28. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
29. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A N.	Posti di ruolo nel gruppo A Ruolo e grado	Incaricati retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
30. **Topografia e disegno topografico.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
31. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	Id.	—	L'insegnamento nella 1ª classe, viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
32. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	1	Nella 2ª classe del corso.
33. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dai titolari della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale, con obbligo di avvicendamento nelle classi 3ª e 4ª.
34. **Religione**	—	—	1	

Personale non insegnante a carico dello Stato (art. 41, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e Decreto Interministeriale 30 gennaio 1933-XI)

PERSONALE	Posti di ruolo	CARRIERA	STIPENDIO Minimo al 1° luglio 1930	STIPENDIO Minimo al 1° dicembre 1930	STIPENDIO Massimo al 1° luglio 1930	STIPENDIO Massimo al 1° dicembre 1930	S. S. A. al 1° luglio 1930	S. S. A. al 1° dicembre 1930
Assistenti	3	Gruppo C dal grado 13° al grado 11°	4.300	3.784	10.000	8.800	da 1.300 a 1.800	da 1.144 a 1.584

(Secondo le attuali condizioni economiche e di carriera – Art. 41)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2329.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Cesare Battisti » di Velletri in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Cesare Battisti » di Velletri a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Cesare Battisti » di Velletri, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 101. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Cesare Battisti » di VELLETRI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Cesare Battisti » di Velletri è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, già assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Roma;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento Interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	150
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	»	160
Frequenza per ciascuna classe	»	300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	»	100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	150
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Cesare Battisti » di VELLETRI

Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore della sez. « commerciale ».	N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
Un corso superiore della sez. « per geometri ».	N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11 all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
CORSO SUPERIORE				
a) SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sez. per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per i geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia . . . .**	—	—	1	
19. **Religione . . . . .**	—	—	1	
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa).	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sezione commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sez. commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione. . . . . .**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2330.

Trasformazione del Regio istituto tecnico « Paolo Savi » di Viterbo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo al l'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico « Paolo Savi » di Viterbo a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Paolo Savi » di Viterbo, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 81. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri « Paolo Savi » di VITERBO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Paolo Savi » di Viterbo è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi, dei quali:

a) uno della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *ragioniere e perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della *sezione per geometri*, per il conseguimento del diploma di *geometra* che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Viterbo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le

direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	» 60
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	» 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	» 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 15
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata	» 150
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della legge citata . .	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge citata	» 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 150
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale:

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Paolo Savi » di VITERBO

Un corso inferiore.

Una 1ª classe collaterale stabile.

Un corso superiore della sez. « commerciale ».

Un corso superiore della sezione « per geometri ».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Ruolo A 6°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grddo	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. **Disegno** (e **disegno architettonico e ornamentale** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri, nonchè la 1ª classe collaterale.
6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nella sezione commerciale del corso superiore).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
CORSO SUPERIORE. *a)* SEZIONE COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo).				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. **Matematica e fisica** nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** (e **scienze naturali e geografia** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sez. commerciale, la 1ª e 2ª della sez. per geometri e la 3ª e 4ª del corso inferiore.
12. **Chimica e merceologia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. **Istituzioni di diritto** (ed **elementi di diritto civile** nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.**	—	—	1	
16. **Prima lingua straniera.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. **Calligrafia**	—	—	1	
19. **Religione**	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
20. **Stenografia** (facoltativa).	—	—	—	
21. **Dattilografia** (facoltativa)	—	—	—	
b) SEZIONE PER GEOMETRI. (Un corso completo).				
22. **Lettere italiane e storia.**	1	Rnolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. **Matematica e fisica**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. **Chimica** (e **chimica e merceologia** nella sez. commerciale).	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. **Scienze naturali e geografia.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. **Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.**	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. **Costruzioni e disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. **Topografia e disegno topografico.**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. **Disegno architettonico e ornamentale.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. **Elementi di diritto civile.**	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.